

Diego Quaglioni

Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide

[A stampa in *Processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di G. Cagnin, Roma 1999 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 14), pp. V-XXIX © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Alla memoria di Giovan Battista Picotti

Eccezionale documento del travaglio costituzionale delle città italiane ad ordinamento comunale fra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, il *Processo Avogari* ha importanza di gran lunga oltrepasante la sua natura di fonte di prima grandezza per la storia della signoria caminese e della ripresa comunale in Treviso, nel mutato quadro politico-istituzionale seguito alla discesa italiana di Enrico VII¹. Gli atti processuali, che si pubblicano ora dal Cagnin criticamente e con ampia introduzione storica, furono perciò oggetto di indagini e discussioni volte a sondare, attraverso la crisi dell'ordinamento comunale trevigiano, l'origine stessa delle signorie cittadine nell'Italia centro-settentrionale e dunque, per le implicazioni di natura giuspolitica del fenomeno signorile, il problema dottrinale del carattere illegittimo o tirannico della signoria.

Fu Giovan Battista Picotti a 'riscoprire' il *Processo Avogari* e a valorizzarlo come fonte storica di capitale importanza². Il suo lavoro sulla signoria dei Caminesi a Treviso, apparso nel 1905, a pochi anni dalla pubblicazione in Germania del saggio di Ernst Salzer sull'origine delle signorie cittadine nell'Alta Italia³, trovò più che una forte eco negli studi che Francesco Ercole andava compiendo sulle istituzioni politiche e sulla tradizione giusdottrinale italiana fra i secoli XIV e XV⁴. I lavori dell'Ercole erano certo dominati dall'« assillo di cercare, ad ogni

1. Per le notizie relative all'occasione del processo, alla sua natura, svolgimento e conclusione si veda la diffusa e approfondita *Introduzione storica* premessa da G. Cagnin a questo volume; una più ampia illustrazione delle vicende storiche di Treviso comunale e signorile è in G.M. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, ii, *Il Medioevo*, a cura di D. Rando e G.M. Varanini, Venezia 1991, in part. pp. 158-178. Per una sintesi delle vicende politico-istituzionali del primo Trecento mi permetto di rinviare, come a contributo comprensivo della bibliografia recente, al volume *La crisi del Trecento e il papato avignonese*, a cura di D. Quaglioni, Cinisello Balsamo 1994 (« Storia della Chiesa » iniziata da A. Fliche e V. Martin, xi).

2. G.B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312. Appunti storici*, Livorno 1905 (rist. a cura di G. Netto, Roma 1975); opportuni richiami al fondamentale contributo del Picotti nella storia recente della 'fortuna' del *Processo Avogari* si leggono nell'*Introduzione storica* di G. Cagnin, premessa a questo volume. Un vivo ritratto dello storico veronese e un bilancio critico del suo magistero si leggono in C. Violante, *G.B. Picotti storico e maestro. Discorso letto nell'Aula Magna Storica dell'Università di Pisa il 5 maggio 1971*, « Vita Veronese », xxiv (1971), pp. 5-21 (pp. 6-7 per il volume sui Caminesi), e, più diffusamente, in Id., *Giovan Battista Picotti storico*, in *La scuola nell'Occidente latino dell'Alto Medioevo*, Spoleto 1972, pp. 51-109 (in particolare pp. 59-60). Cfr. anche le pagine introduttive del Violante in G.B. Picotti, *La giovinezza di Leone X, il papa del Rinascimento. Premessa di M. Petrocchi. Introduzione di C. Violante*, Roma 1981, pp. ix-xxv. Ulteriori notizie sulla formazione del Picotti e sul suo itinerario di ricerca, anche sulla base di un'inedita documentazione d'archivio, si leggono ora nella *Nota del Curatore* premessa da Gian Maria Varanini alla ristampa di G.B. Picotti, *La Dieta di Mantova e la politica de' Veneziani*, a cura di G.M. Varanini, *Introduzione di R. Fubini*, Trento 1996, pp. xxi-xlii (cfr. in particolare pp. xxxvii-xxxviii, nota 46, per un riduttivo giudizio del Volpe intorno al volume sui Caminesi).

3. E. Salzer, *Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, Berlin 1900. La più seria disamina dell'opera del Salzer, nel quadro della storiografia giuridica tedesca nascente nell'orbita del Ficker « costituzionalista delle *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*», è ancora quella di E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, « Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 71 (1962), pp. 41-69, poi in Id., *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 193-223: 197.

4. F. Ercole, *Comuni e Signori nel Veneto (Scaligeri Caminesi Carraresi). Saggio storicogiuridico*, in Id., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze 1929 (ma apparso originariamente nel « Nuovo Archivio Veneto », 1910). Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, p. 195, ricorda di passaggio che lo studio del Picotti fu « largamente utilizzato dall'Ercole »; questi, dal canto suo, nell'aggreddire il tema delle origini della signoria dei Caminesi in Treviso, non andò oltre un cenno, relegato in nota, alle « interessanti notizie sulla storia trevigiana verso la fine del secolo XIII e sui precedenti della Signoria caminese » reperibili « nel così detto *Processo degli Avogari*, tenutosi in Treviso nei primi mesi del 1315: processo, di cui seppe così utilmente servirsi il Picotti, nel suo ottimo libro, *I Caminesi e la loro Signoria in Treviso*, 1905, pubblicandone anche alcune parti notevolissime, e particolarmente riguardanti e l'origine e il fondamento giuridico della Signoria » (Ercole, *Comuni e Signori nel Veneto*, p. 56, nota 3).

costo, lo Stato moderno già nel passato italiano »⁵, ma più ancora dalla costante preoccupazione di revocare in dubbio, diversamente dal Picotti, il carattere tirannico del reggimento signorile. Si può anzi dire che il saggio del Picotti sui Caminesi, indicato quarantacinque anni dopo da Federico Chabod come « uno dei migliori che ancora oggi si posseggano sui governi signorili »⁶, rimanga tutt'ora base e modello di ogni ricostruzione storiografica del fenomeno signorile che rinunzi al tentativo di voler costringere tutta la storia italiana dei secoli XIV-XV entro un medesimo schema interpretativo. D'altro canto anche gli studi dell'Ercole restano « a tutt'oggi un punto di riferimento importante »⁷, se non altro perché essi formano quasi la prefigurazione di una storiografia fortemente proiettata verso la ricerca del « quadro largo del fenomeno statale italiano nella sua origine »⁸ (non senza la riproposizione in forma problematica della tesi della legittimazione in forma vicariale come « carattere distintivo dei vari tentativi intrapresi dai "signori" per realizzare il loro potere, distaccandosi così dalla mera signoria di fatto e inaugurando la strada che avrebbe condotto allo Stato moderno »)⁹.

Credo infatti che non solo e non tanto a causa di un « eccessivo formalismo giuridico »¹⁰, che non nego possa pure avere avuto il suo peso, l'Ercole abbia posto al centro del suo interesse il problema della 'legittimità' e 'legalità' del governo signorile. In verità, se l'Ercole non poteva sfuggire al vizio, quasi connaturato allora agli studi storico-giuridici, dello schematizzare e del nutrire « un desiderio di quadri rigorosamente sistematici [. . .], dovunque cercando una chiara e ben definita forma di Stato »¹¹, ciò si dovette piuttosto all'impronta decisamente politica della sua riflessione, tutta intesa a dimostrare, prima ancora degli studi sul Machiavelli (che tanta parte ebbero nella deformazione della figura storica e del pensiero del Fiorentino), il carattere cruciale del processo di assunzione di una forma legale delle 'tirannidi' signorili. Ha scritto Federico Chabod¹²:

5. F. Chabod, *Studi di storia del Rinascimento*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana: 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario*, a c. di C. Antoni e R. Mattioli, Napoli 1950, i, pp. 125-207, poi in Id., *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967, pp. 145-219: 194. Del giudizio di Chabod (« che, non medievista di professione, pur lasciava il segno del suo ingegno potente ovunque passasse ») è senz'altro tributario quello di E. Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, pp. 197-198, a proposito del prevalere del « criterio politico costituzionale, quindi nella sua formulazione concettuale, essenzialmente giuridico » negli studi del primo Novecento intorno al fenomeno signorile: « L'impostazione essenzialmente storico-giuridica data al problema [. . .], emerge soprattutto dal ruolo attribuito in cotesta impostazione ad alcuni istituti comunali di diritto pubblico, per un verso, e all'attuazione di un principio astratto di legittimità per un altro verso ».

6. Chabod, *Studi di storia del Rinascimento*, p. 194. Questo giudizio è richiamato opportunamente da Violante, *Giovan Battista Picotti storico*, p. 59, nota 8. Cfr. a questo proposito i numerosi cenni ai caratteri della produzione storiografica di Giovan Battista Picotti nel vol. *Federico Chabod e la « nuova storiografia » italiana*, a cura di B. Vigezzi, Milano 1980.

7. Così Gian Maria Varanini in S.A. Bianchi e G.M. Varanini, *Statuti comunali e Signoria: Verona e gli Scaligeri*, in *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S.A. Bianchi e R. Granuzzo, con la collaborazione di G.M. Varanini e G. Mariani Canova. Presentazione di G. De Sandre Gasparini, Roma 1992, i, pp. 11-62: 26 e nota 67.

8. P. Schiera, *Presentazione*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 9-16: 10.

9. P. Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato*, pp. 17-48: 34; e p. 38, a proposito del vicariato e dell'ipotesi « di una genesi "illegittima" dello Stato nell'Italia dei secoli centrali del medioevo ». Cfr. su questo punto D. Quagliani, « *Fidelitas habet duas habenas* ». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, ivi, pp. 381-396, e, più in generale, Id., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il « De tyranno » di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*. Con l'edizione critica dei trattati « *De Guelphis et Gebellinis* », « *De regimine civitatis* » e « *De tyranno* », Firenze 1983, pp. 57-71. Si veda infine l'equilibrata valutazione del tema in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, ii, *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 434-436.

10. Chabod, *Studi di storia del Rinascimento*, p. 197.

11. *Ibid.*, p. 195.

12. *Ibid.* Il passaggio dell'Ercole è tratto dal saggio *Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (Sec. XIV-XV)*, in *Dal Comune al Principato*, p. 301 (già pubblicato negli « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per la Romagna », xxix, 1911). Sulla formula della diarchia e sul « formalismo delle concessioni dell'*arbitrium*», in rapporto agli studi dell'Ercole e del Picotti, cfr. le osservazioni più generali di Gian Maria Varanini in Bianchi e Varanini, *Statuti comunali e Signoria: Verona e gli Scaligeri*, p. 26 e nota 67.

L'Ercole fu il più radicale, consequenziario e deciso nel creare il nuovo sistema: piena legalità della Signoria, sin dall'origine, per il suo sorgere con atto solenne del Consiglio, dell'assemblea cittadina, e cioè per consenso di popolo (base democratica della Signoria); successiva consacrazione da parte dell'autorità suprema, l'Impero, attraverso la concessione al Signore del titolo di vicario imperiale (nelle terre della Chiesa, di vicario apostolico da parte del Papato); fino a che, a conclusione della vicenda, si ha la trasformazione della Signoria in Principato, cioè il divenire del Signore principe dell'impero, il suo svincolarsi da qualsiasi rapporto di dipendenza dalla volontà popolare. E così « fondamento giuridico dei rapporti fra la città e il Signore non fu più la dedizione, in cui il potere saliva dal basso, ma la capitolazione, in cui le condizioni si largivano dall'alto »; e così si ebbe la definitiva scomparsa del popolo dalla scena politica della maggior parte d'Italia, e il tramontar definitivo della « diarchia » cioè del coesistere, a fianco del Signore, del Comune con una sua personalità giuridica e costituzionale ben distinta.

« Questo modo di prospettare il problema influì fortemente »¹³. E influì non a dispetto della insufficienza della prospettiva indicata dall'Ercole, in quanto riduttiva di un problema di natura squisitamente politica a problema di natura giuridico-formale, ma proprio perché dietro il velame del formalismo giuridico si celava un giudizio di natura schiettamente politica. « La politicità del giudizio », ha riconosciuto ancora una volta Chabod, sia pure in termini più generali, « si accentua naturalmente quando dai rapporti costituzionali interni, fra Comune e Signore, fra volontà popolare e governo di fatto dittatoriale, si passi all'altro momento, fondamentale pure, e cioè al costituirsi dello stato territoriale, alla tendenza dei signori a crearsi un ampio dominio, che oltre a tutto può anche consentir loro di fronteggiare con maggior successo un'eventuale rivolta in una delle città soggette »¹⁴. Non ho dubbi sul fatto che ciò dovesse apparire lucidamente al Picotti, che non solo « assai opportunamente », ma assai coraggiosamente (in anni di difficile esercizio dell'autonomia di pensiero, massimamente per uno storico) si oppose all'Ercole « anche dal punto di vista strettamente giuridico, tanto da continuare a battezzare le Signorie come governi "illegali" »¹⁵.

Fu appunto in un notissimo saggio del 1926, dedicato espressamente al problema dell'origine delle signorie cittadine, che il Picotti si contrappose all'Ercole proprio sulla base delle fonti dottrinali allegate dallo storico spezzino, contrastandone l'interpretazione dell'autorità di Bartolo come favorevole a concedere un fondamento giuridico al potere signorile dove questo si fosse costituito in grazia della deliberazione popolare¹⁶.

13. Chabod, *Studi di storia del Rinascimento*, p. 196. Se ne coglie ancora un'eco distinta nel breve contributo di A. Marongiu, *Signorie e principati nel Medio Evo italiano*, in *La Monocratie*, Bruxelles 1969 (« Recueils de la Société Jean Bodin », xxii), pp. 359-370. Per una rassegna della storiografia più recente sulla 'evoluzione' istituzionale nell'Italia centro-settentrionale fra Due e Trecento (Manselli, Tabacco, Capitani, Pini, Chittolini) cfr. G.M. Varanini, *Dal comune allo stato regionale*, in *La Storia*, ii, Torino 1984, pp. 1-34. Per la rapida affermazione della prospettiva interpretativa propria dell'Ercole, così come per la pronta ascesa di questi nelle istituzioni della cultura storica e nella vita politico-istituzionale del suo tempo, cfr. ora la 'voce' di L. Lo Bianco, *Ercole, Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, xliii, Roma 1993, pp. 132-134.

14. Chabod, *Studi di storia del Rinascimento*, p. 197.

15. *Ibid.*, p. 196.

16. G.B. Picotti, *Qualche osservazione sui caratteri delle Signorie italiane*, « Rivista Storica Italiana », xliii (1926), pp. 7-30; rist. in forma ridotta e senza note in F. Landogna, *Antologia della critica storica*, i, *Medioevo*, Torino 1963¹⁶, 543-555, quindi in G.B. Picotti, *Scritti vari di storia pisana e toscana*, Pisa 1968, pp. 119-141, e infine in forma di opuscolo, con una *Premessa* di M. Petrocchi, con il titolo *Osservazioni sui caratteri delle Signorie italiane*, Perugia 1968. Il saggio era stato preceduto da una breve nota del Picotti, intitolata *Di un recente lavoro sugli elementi costitutivi della Signoria*, apparsa nel « Giornale della Cultura italiana », i (1925), pp. 19-21. Per la polemica Picotti-Ercole, oltre alle già indicate pagine di Chabod, si vedano cenni in Sestan, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, pp. 220-221, e in G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, « Rivista Storica Italiana », lxxii (1970), pp. 99-120, poi in *Id.*, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 3-35. A questo proposito l'amico e collega Gian Maria Varanini (a cui va, insieme a Giorgio Cracco, la mia gratitudine per l'occasione offertami in questa sede e per alcuni

Piace ricordare qui il lucido giudizio di Cinzio Violante¹⁷:

In coraggiosa polemica nei riguardi degli studi di Francesco Ercole apparsi a partire dal 1910, e allora validamente accreditati dal prestigio politico dell'autore e dalla consentaneità della sua tesi giustificativa del potere signorile con la ideologia ormai dominante, il Picotti negò la possibilità di dare una sistemazione giuridica generalizzatrice al processo storico della formazione delle signorie, indicando la peculiarità delle vicende locali; ma soprattutto dimostrò che l'affermazione del potere signorile si realizzò sostanzialmente con la violenza, nonostante postume legalizzazioni forzose, e confutò la tesi che le signorie avessero livellato le condizioni sociali sollevando i ceti inferiori.

Chi scrive ha dimostrato or non è molto, nel restituire criticamente il testo del *De tyranno* bartoliano, che Picotti era nel vero¹⁸. Non solo infatti è palese che la dottrina giuridica della tirannide, in Bartolo, non può configurarsi come altra e distinta dalla tradizione teologico-politica del Medioevo cristiano, ché anzi in questa trova il suo fondamento teorico primo e necessario; ma è più ancora evidente che le forme della tirannide cittadina manifesta, tipizzate dal giurista trecentesco, escludono radicalmente ogni ipotesi di una base giuridica della signoria in ragione di un consenso popolare al suo costituirsi contro le forme del reggimento comunale. Chiara è infatti in Bartolo la fenomenologia della sovversione delle forme costituzionali della *civitas*¹⁹:

Sexto quero: quis est tyrannus manifestus ex defectu tituli in civitate? Respondeo: ille qui in civitate sine iusto titulo manifeste principatur [. . .].

Hoc autem contingit multis modis. Primo, si civitas vel castrum quod invaditur non habet ius eligendi rectorem, sed aliquis in illa pro rectore se gerit, iste tyrannus est: quia non iure principatur; et tenetur lege Iulia maiestatis, ut ff. ad legem Iuliam maiestatis, l. iii. in fine [D. 48, 4, 3]. Item si finito officio, eo invito ad quem spectat remanet in eo, ut ibidem.

importanti suggerimenti critici) ha notato che ad una lettura attenta del saggio del 1926 non pare « che la puntuale, rigorosa, 'tecnica' contestazione delle posizioni dell'Ercole [. . .] implichi o lasci anche solo intravedere una presa di posizione o un giudizio di carattere politico » (*Nota del Curatore*, in Picotti, *La Dieta di Mantova e la politica dei Veneziani*, p. xxxvi, nota 43, dove si discute in modo equilibrato e prudente di una suggestiva ipotesi di Mauro Moretti, circa una verosimile 'presa di distanze' polemica rispetto all'Ercole, propria della « Rivista Storica Italiana » e del suo direttore Pietro Egidi). Comunque stiano le cose, mi pare che il richiamo alla contemporanea adesione dello storico veronese « ad ideali nazionali se non proprio nazionalistici » (p. xxxv, nota 43), quantunque opportuno e doveroso al fine di precisare i tratti della sua personalità di uomo di scienza e di cultura, non attenui il significato politico e morale della difesa degli ideali comunali di libertà da parte del Picotti; le cui « ricerche pazienti [. . .] fondamento primo di ogni sintesi storica » (sono sue parole, riportate da Varanini, p. xxiii, nota 5) contrastavano di fatto, quale che fosse il grado di consapevolezza del loro autore circa il loro significato politico e morale, con una tendenza a piegare la verità di fatto all'ideologia. Ha scritto Cinzio Violante (*Giovan Battista Picotti storico*, p. 88): « Egli era semplicemente uno storico », e perciò « rifuggì sempre dall'apologia ». In questo senso la lezione del Picotti è e resta *semplicemente* esemplare.

17. Violante, *G.B. Picotti storico e maestro*, p. 7. Più ampio e dettagliato è questo stesso giudizio in Id., *Giovan Battista Picotti storico*, pp. 65-66: « L'articolo picottiano sviluppava una vivace e puntuale polemica nei riguardi dei recenti saggi di Antonio Anzilotti e di Pietro Torelli, ma soprattutto — e con un certo coraggio — nei riguardi degli studi che già dal 1910 Francesco Ercole era venuto pubblicando ma che erano ora validamente accreditati dal nuovo prestigio politico dell'autore e dalla consentaneità della sua tesi giustificativa del potere signorile con la ideologia fascista dominante. Il Picotti dimostrò che l'affermazione del potere signorile si realizzò sostanzialmente con la violenza nonostante il consenso forzoso degli organi comunali o della massa dei cittadini, e le postume legalizzazioni dall'alto. Dal punto di vista metodologico, negò — ad ogni modo — la possibilità di dare una interpretazione giuridica generalizzatrice del processo storico di formazione delle Signorie, indicando invece le peculiarità delle vicende locali. L'autore confutò anche la tesi, cara all'Anzilotti, che le Signorie livellassero le condizioni sociali con il sollevare i ceti inferiori ».

18. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 45-51.

19. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, q. vi, in Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 185-187.

Sed si ponas, quod civitas vel castrum habeat ius eligendi sibi rectorem et civitas in aliquem iurisdictionem transtulit, licet per vim: tunc potest dubitari, quia facta metu valent, licet rescindantur per actionem, quod metus causa. Ergo interim est rector, nec potest dici quod sit tyrannus ex defectu tituli. Contrarium est veritas: nam iurisdictio debet transferri voluntarie et si per metum fiat ipso iure non valet [. . .].

Nunc autem videndum est qualiter violentia vel metus inferatur in populum. Respondeo: si exercitus fiat contra civitatem sine iussu superioris [. . .]; vel si cum gente forensi preliando expugnavit civitatem [. . .]. Sed si cum hominibus eiusdem civitatis facto rumore et seditione se facit eligi in dominum, tunc plus dubitationis habet, quia maior pars videtur hoc facere: maior enim pars esse videtur ex eo quod obtinet. *Sed dicendum est etiam hoc casu contingere quem esse tyrannum manifestum ex defectu tituli et propter vim et metum esse creatum.* Quid enim, si cum modica gente occupavit fortiticia alicuius civitatis, quibus occupatis iustus timor cadit in populum? Certe per metum electus est [. . .]. Vel quid, si cum maiori parte populi numero obtinuit, sed fuit gens vilis, homines abiecte condicionis, ut communiter accidit? Certe ex hoc non videtur factus a maiori parte populi: tales enim non debent esse decuriones vel de consilio, ut C. de dignitatibus, l. ne quis, libro xii. [C. 12, 1, 6]. Item si hoc fecit cum comitatensibus, ut C. ne rusticani ad ullum obsequium devocentur, l. i., libro xi. [C. 11, 54, 1]. Vel pone, quod cum modica gente eiusdem civitatis unita elevavit rumorem cum alii starent separati per domos: nam pauci uniti prevalent multis separatis. Certe iustus fuit timor in populo. Vel pone, quod primo cum modica gente expulit vel occidit unum vel plures de maioribus civitatis, propter quod alius populus iuste timet, quia scriptum est: 'Percutiam pastorem et dispergentur oves gregis' [Mt 26, 31] [. . .]. Et simpliciter dico, quod si facto rumore vel seditione illicite quis eligitur, tyrannus manifestus est ex defectu tituli: casus expressus est i., q. i., c. principatus [c. 25, C. i, q. i], et xiiii., q. iii., c. neque enim [c. 9, C. xiv, q. v], ubi dicitur quod etiam si ex post facto bene regat tyrannus est [. . .]. Predicta etiam vera apparent ex eo, quod expellendo aliquos de civitate indebite cum celebratur electio, illi expulsi possunt dici contempti: debuerunt enim vocari, ut C. de decurionibus, l. ii., libro x. [C. 10, 32, 2]. Si igitur facta est electio ipsis contemptis, non valet [. . .]. Et sic est tyrannus manifestus ex defectu tituli.

Apparet ergo ex predictis modus probandi quem talem esse tyrannum.

Come si vede, al centro dell'indagine bartoliana, tendente a delineare una compiuta casistica della tirannide cittadina, sta il problema del consenso, assimilato, nel linguaggio del diritto comune, al problema dei vizi della volontà del negozio giuridico. Tra questi è non solo la violenza fisica, nella quale il soggetto (nel nostro caso il *populus*) non manifesta alcuna volontà negoziale, ma anche la violenza morale (*iustus metus*), cioè la minaccia attuale di un male ingiusto e notevole, posta in essere al fine di costringere il soggetto a concludere un negozio e dunque rilevante per inficiare la volontà negoziale. Perciò Bartolo ricerca i modi della violenza fisica e morale inferta al *populus* («qualiter violentia vel metus inferatur in populum») e richiama espressamente l'*actio quod metus causa*, cioè il rimedio concesso dal magistrato una volta accertata concretamente la presenza della minaccia di un male notevole moralmente o giuridicamente illecito, come elemento perturbatore che abbia deviato il processo formativo della volontà manifestata. Insomma, per Bartolo è provata la tirannide per difetto di titolo ogni qual volta la *civitas* trasferisca la giurisdizione nel *dominus*, sia pure con un formale atto di elezione, ma in presenza di uno stato di oppressione che ne infici la volontà manifestata, poiché « iurisdictione debet transferri voluntarie et si per metum fiat ipso iure non valet ».

Vero è che l'Ercole, così come il Picotti, leggeva il testo bartoliano nella forma corrotta tramandataci dalle vecchie stampe. La stessa frase « sed dicendum est etiam hoc casu contingere quem esse tyrannum etc. » assume nelle stampe del *De tyranno*, a cominciare dalla *princeps* del 1472, un significato del tutto opposto: « Sed dicendum est hoc casu contingere quem *non* esse tyrannum »²⁰; tant'è che l'Ercole, come ben rilevò il Picotti accennando anche alla sua

20. Così appunto l'edizione principe dei *tractatus* bartoliani, stampata a Venezia nel 1472 da Wendelin von Speyer (H 2634, GW 3665), c. [49]rA. La corrottela è riprodotta in tutta la restante tradizione a stampa, contro l'unanime lezione dei manoscritti del *De tyranno*.

« difficile interpretazione »²¹, la addusse come prova di un sostegno bartoliano alla validità della trasmissione del potere con atto emanante dalla maggioranza dei cittadini²². Le antiche stampe del *De tyranno* bartoliano leggono inoltre « vel si non cum maiori parte populi ipse obtinuit » in luogo del genuino « vel si cum maiori parte populi numero ipse obtinuit »; perciò là dove l'Ercole riteneva dimostrato un incondizionato favore del giurista trecentesco per la decisione assunta dalla maggioranza dei cittadini, occorre intendere il testo bartoliano proprio nel senso opposto: dopo aver detto dell'illegalità del potere assunto con atto sedizioso, posto in essere da una minoranza (« cum modica gente »), Bartolo sostiene infatti che illegale è anche l'elezione del *dominus* sostenuta da una maggioranza numerica, della quale facciano parte i *vilissimi* o i *comitatenses*, che sono esclusi dal consiglio cittadino e dall'accesso alle cariche pubbliche, così come illegale è l'elezione che segua all'espulsione di una *pars* o ad altri atti di intimidazione, per quanto si possa dire che la *maior pars* abbia manifestato il suo consenso. Perciò la conclusione del giurista è che « simpliciter », cioè assolutamente, incondizionatamente, si deve parlare anche in tal caso di un manifesto difetto di titolo giuridico all'esercizio del potere²³.

La questione, dunque, era ed è ben lontana dal connotarsi come riduttiva di un problema di natura squisitamente politica a problema di natura giuridico-formale, sempre che non si voglia continuare ad assumere la sfera del 'giuridico' come separata da quella del 'politico': cosa che non si dà nella coscienza medievale, portata invece costantemente a risolvere in termini giuridici i problemi dell'acquisto e dell'esercizio del potere, tanto che proprio nel pensiero politico della civilistica italiana trecentesca intorno al *regimen civitatis* e alla tirannide si saldano gli elementi teologici e giuridici, destinati a dar vita a quella lunga simbiosi del pensiero teologico, filosofico e giuridico che caratterizza l'esperienza dottrinale dell'Occidente medievale²⁴. Sarà appena il caso di ricordare, in questa sede, che « il terreno sul quale si insediò fin dal Medio Evo l'obbligazione politica in Occidente fu quello giuridico »²⁵. E concetto giuridico doveva essere allora quello di 'tiranno', anzi « concetto generale negativo proprio di un linguaggio politico e di una costruzione teorica che si fondava "in primo luogo su una giustificazione etico-giuridica che soddisfacesse la giustizia, premessa fondamentale di ogni azione e modo di essere concernente le relazioni umane" »²⁶. Che tale costruzione teorica si ponesse sotto il segno di una 'reazione legalitaria' ai « nuovi modi di esercizio del potere » e alle « manifestazioni assolutistiche » delle signorie italiane²⁷, non è cosa che possa e debba meravigliare, sempre che si tenga presente che il giurista medievale traeva, da giurista, « conseguenze politiche dal sistema delle idee giuridiche che era propriamente il campo del suo operare »²⁸, e sempre che gli aspetti tecnici di quel pensiero non esauriscano in sé il significato dei problemi storici. In questo senso, alla polemica Picotti-Ercole e alle questioni allora agitate continua ad essere legata la 'fortuna' del *Processo Avogari*.

21. Picotti, *Osservazioni sui caratteri delle Signorie italiane*, pp. 24-25, nota 19.

22. F. Ercole, *Il « Tractatus de Tyranno » di Coluccio Salutati*, in Id., *Da Bartolo all'Althusio. Saggi sulla storia del pensiero giuspubblicistico del Rinascimento italiano*, Firenze 1932, pp. 219-389: 291 (versione italiana dell'*Einleitung* all'edizione critica del trattato del Salutati: *Tractatus de Tyranno* von Coluccio Salutati. Kritische Ausgabe mit einer historisch-juristischen Einleitung von Professor Dr. Francesco Ercole, Berlin und Leipzig 1914, nella quale era ampiamente rifiuto il saggio *Sulle fonti e sul contenuto della distinzione fra tirannia ex defectu tituli e tirannia exercitio. Contributo alla storia della pubblicistica e del diritto pubblico italiano del Rinascimento*, Firenze 1912).

23. Per una più approfondita discussione della lezione delle antiche stampe bartoliane, anche in rapporto alla polemica Picotti-Ercole, mi permetto di rinviare al mio *Intorno al testo del « Tractatus de tyrannia » di Bartolo da Sassoferrato*, « Il pensiero politico », x (1977), pp. 268-284; cfr. inoltre Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, p. 51, nota 27.

24. Mi permetto di rinviare in particolare al mio contributo « *Regimen ad populum* » e « *Regimen regis* » in *Egidio Romano e Bartolo da Sassoferrato*, apparso nel « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* », 87 (1978), pp. 201-228.

25. P. Schiera, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica* diretto da N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, Torino 1983², p. 58.

26. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, p. 9; la citazione è tratta da B. Paradisi, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali* diretta da L. Firpo, ii, *Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo*, 2, Torino 1983, pp. 211-366; poi in Id., *Studi sul Medioevo giuridico*, Roma 1987, i, pp. 263-433: 264.

27. E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, ii, Milano 1964, p. 388 e nota 56, a proposito di Bartolo e del suo *De tyranno*: « È infatti la valutazione negativa del nascente fenomeno delle signorie a costituire il fondo del suo trattato sulla tirannide ».

28. Paradisi, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, p. 263.

In verità il *Processo Avogari* offre allo storico delle istituzioni politiche, così come allo storico del pensiero giuridico e politico dell'età intermedia, una ricchissima messe di 'dati', purché lo si sappia leggere con speciale attenzione alla sua natura di fonte processuale. Lo storico del processo medievale non può non avvertire, nel documento, la presenza di tutti gli elementi portanti della prassi così come delle dottrine processualistiche di primo Trecento, cioè di un momento in cui la criminalistica raggiunge la sua prima e più importante sistemazione, proprio dietro la spinta dei processi degenerativi che investono le istituzioni politiche cittadine. « Il clima bellicoso instaurato nelle città degli ultimi decenni del Duecento », ha scritto Ennio Cortese, « non poteva fare a meno di stingere sul mondo dei tribunali e dei giuristi »²⁹. Non fu dunque un caso « che negli anni più torbidi vedessero la luce importanti trattati di diritto e di procedura penale »³⁰, come il celebre *De maleficiis* di Alberto Gandino; né stupisce, ha scritto ancora Cortese, « che si trattasse di opere che non nascevano nella scuola e non le venivano specialmente destinate — erano infatti richieste dalla prassi tumultuosa dei tempi, e si direbbe che ne erano impregnate — ma furono dovute alla penna di giudici; giudici comunque dotti i quali, se si preoccupavano delle esigenze forensi, attingevano però a piene mani dalla scienza accademica, e si rifornivano abbondantemente soprattutto di *quaestiones disputatae* confezionate nella scuola »³¹. Erano insomma le gravi turbolenze politico-sociali ad agire sulla struttura del processo penale e a portare alla definitiva affermazione del rito inquisitorio, che presupponeva l'interesse pubblico alla repressione e, come strumento di indubbio rafforzamento del potere pubblico, si adattava bene « al decadere della legalità comunale di fronte all'avanzata delle tirannie signorili »³².

Così è per il *Processo Avogari*, che è un tipico procedimento d'ufficio, caratterizzato dall'insistente richiamo alla 'pubblica voce', sia da parte del podestà e del suo assessore (la stessa inquisizione è formata, secondo la formula appunto tipica del procedimento *ex mero officio*, in base alla 'fama pubblica')³³, sia nella difesa degli inquisiti, a cominciare dalla *productio capitulorum* del 21 novembre 1314³⁴, con un'evidenza che si fa sempre più forte man mano che l'inchiesta perde di vista l'obiettivo originario dell'accertamento del possesso a giusto titolo del diritto di riscossione delle mude alle porte di Treviso e si trasforma nell'indagine sulla tirannide dei Caminesi³⁵. Non a caso è proprio la pubblica fama ad essere oggetto di domande insistenti e precise nell'escussione dei testi, fino alla ricorrente richiesta di dichiarare che cosa sia fama pubblica e quanti uomini, a giudizio del teste, concorrano a formare la fama pubblica. È noto infatti che nella testimonianza si richiede l'espressione della *causa scientiae*, senza la quale il giudice non può stare al *dictum* del

29. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, ii, pp. 274-275.

30. *Ibid.*, p. 275.

31. *Ibidem*. Per il Gandino ed il suo *libellus*, completato prima del 1310, cfr. E.H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, i, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des Dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907; ii, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin und Leipzig 1926 (rist. 1978-1981).

32. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, p. 277.

33. Doc. 3 (1° novembre 1314), in questo volume: « Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem et potentem virum dominum Albertinum de Ca'nossa potestatem Tervisii ac prudentem virum dominum Rolandinum de Parma iudicem vicarium dicti domini potestatis adversus et contra dominos Artichum et Guecelonem fratres Advocatos Tervisinos in eo et super eo quod ad aures et notitiam dicti domini potestatis et dicti eius vicarii pervenit fama publica et clamosa insinuatione refferentibus quod ipsi domini Advocati accipiunt et accipi faciunt a beccariis et ab aliis hominibus de Veneciis, de Feltro, de Padua et de aliis partibus nova dacia indebite et iniuste . . . ». Per le dottrine processualistiche intorno alla pubblica fama cfr. F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

34. Doc. 7: «vi. Item quod de predictis omnibus et singulis est publicum et notorium et publica vox et fama in civitate Tervisii et districtu ».

35. Si deve notare qui, sia pure marginalmente, che la fase iniziale della *inquisitio*, nella quale si controverte intorno al possesso « ab anticho » di un *privilegium*, che avrebbe consentito agli Avogari di agire nella riscossione delle mude « tamquam domini [. . .] legitimo iure » (doc. 7), obbedisce chiaramente a quanto prescritto dai *Libri Feudorum* « si instrumentum defecerit, vel quia factum non fuerit, vel quia amissum sit » (L.F., ii, 2, *Quid sit investitura*). Si veda anche la glo. « vasallos », con ampia e complessa casistica e con una fondamentale distinzione tra vecchia e nuova investitura (*Volumen*, Lugduni 1575, coll. 746-748). Si noti ancora che nella *provisio* del 29 ottobre 1315 (doc. 309) il compromesso prevede la rinuncia ad ogni diritto anche « ex iure feudi quocumque nomine illud feudum sive ius censeantur ».

teste e per la quale si distingue la dichiarazione resa *de visu* da quelle *de credulitate* o *de auditu alieno*³⁶. Tale espressione consiste, nei casi più semplici, nella dichiarazione della percezione di un fatto (per Bartolo, ad esempio, « testis causam sui dicti reddere debet per id quod aliquid corporis sensu percipitur »)³⁷; la difficoltà sorge invece là dove non sia resa testimonianza sopra una *res* percepibile per mezzo dei sensi naturali, ma sopra una materia la cui percezione implichi un'operazione intellettuale più o meno complessa, ad esempio quando la testimonianza sia resa *de vita et moribus alicuius*, per il rischio che il *dictum* del teste, in quanto riferentesi « ad iudicium intellectus, quod iudici congruit, non testi »³⁸, venga a sostituirsi al giudice nell'accertamento della verità processuale.

In tal senso devono essere valutate le risposte nella prima serie delle deposizioni dei testi a favore del Comune, sia quando essi dichiarano di aver veduto esigere i dazi o di non avere diretta conoscenza del fatto (« vidit », « visu nichil scit »)³⁹, sia quando non vanno oltre un parere soggettivo circa l'esistenza dell'abuso (« credit quod contra iusticiam et contra ius predicti Advocati faciant exigere dictam mudam »)⁴⁰, sia quando dichiarano di avere o di non aver mai udito affermare l'esistenza di un diritto a tale riscossione (« audivit dici », « nunquam audivit dici »)⁴¹, sia quando intorno a tale diritto non sanno indicare altra causa che la potenza degli Avogari (« quia sunt magni domini »)⁴², sia, soprattutto, quando adducono come *causa scientiae* la fama pubblica. Alla domanda relativa alla *causa scientiae* (« quomodo scit », o anche, esplicitamente, « si publica vox et fama est ») è dunque frequente la risposta « ita dicitur quasi per omnes gentes civitatis Tervisii »⁴³, o « publice fertur per homines Tervi-sii »⁴⁴, ancora « publice dicitur per gentes civitatis Tervisii »⁴⁵, « publice dicebatur »⁴⁶, « ita comuniter dicunt omnes »⁴⁷. Di qui la particolare insistenza nell'accertamento della pubblica fama (allegata dall'una e dall'altra parte)⁴⁸, così come nella richiesta di precisazioni intorno alla nozione stessa di pubblica fama, di capitano, di parte politica, di tiranno, negli interrogatori dei testimoni chiamati a deporre al processo. Nella seconda serie delle deposizioni rese a favore degli Avogari, il pellicciaio Pizzolo dichiara di non sapere dove stia la fama pubblica (« respondit nescire nec scit ubi est dicta vox et

36. Bartolo si esprime così a questo proposito: « Testis interrogatus de causa eius, quod dixerat, si dixit, scio, quia scio, vel quia sic est. Responsum est, huius dicto standum non esse [. . .]. Nam dictum debet probari per aliud manifestius eo, non per idem, vel per aliud manifestum aequae, vel minus » (*Tractatus testimoniorum*, v. « Testis », n. 3, in Bartoli a Saxoferrato *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, Venetiis 1596, f. 159 rA). Per la dottrina della prova testimoniale in Bartolo mi permetto di rinviare al mio *Diritto e teologia nel « Tractatus testimoniorum » bartoliano*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Rome 1991, pp. 155-170, già compreso nel vol. « *Civilis sapientia* ». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo et età moderna*, Rimini 1989, pp. 107125. Per un inquadramento generale di questi motivi negli aspetti logici dell'*ordo iudiciarius* medievale cfr. A. Giuliani, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1971², pp. 175-189; cfr. anche Id., *Prova (logica giuridica)*, in *Enciclopedia del diritto*, xxxviii, Milano 1988, pp. 518-578.

37. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus testimoniorum*, v. « Testis », n. 4, f. 159rA. Si vedano a questo proposito anche i *consilia* i, 110 e 111 (« Quidam Massiolus accusatus extitit per Andream »; « Quaeritur et in dubium revocatur, an Francischinus magistri Angeli de Assisio »), in Bartoli a Saxoferrato *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, ff. 28rA-vB.

38. Così ancora Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus testimoniorum*, v. « Testis », n. 20, f. 159 vA.

39. Cfr. le deposizioni giurate del lanaiolo Benvenuto da Fraporta, del sarto Odorico, del fabbro Torresendo, di Andrea çavaterius e di Odorico nei docc. 35-39 (14 novembre 1314).

40. Così nella testimonianza di Bonincontro di maestro Pace (20 novembre 1314).

41. Cfr. le deposizioni di Odorico (doc. 39, 14 novembre 1314), del notaio Marco Gaiotto, di Bartolomeo Zavato, dell'oste Carlo De Carlo, di Paolo figlio dell'oste Enrichetto, del notaio Alberto Gaulello, di Bernardo da Verona, di Pietro Fiore, del notaio Ognibene Marino, di Pietro da Crespano (docc. 47, 49, 51, 53-56, 59, 61, 62, 20 novembre 1314) e del notaio Benvenuto da Castagnè (doc. 64, 9 dicembre 1314).

42. Così ancora nella testimonianza del sarto Odorico, doc. 36 (14 novembre 1314).

43. Depositione di Bonaverio di Castello (doc. 66, 9 dicembre 1314).

44. Depositione di Guglielmo di Beltrame (doc. 67, 9 dicembre 1314).

45. Depositione di Giovanni Ferro (doc. 70, 10 dicembre 1314).

46. Depositione di Manfredo da Cervara (doc. 73, 12 dicembre 1314).

47. Depositione di Marino Vendelino da Venezia (doc. 76, 15 dicembre 1314).

48. Si veda la *productio capitulorum partis dominorum Advocatorum* dell'8 aprile 1315 (doc. 104): « Item quod de predictis omnibus et singulis est ita rei veritas, publica vox et fama ». Cfr. anche i *capitula* del 10 giugno 1315 (doc. 142.3) e le deposizioni dei testi a favore degli Avogari, come il calzolaio Marco Bozza (doc. 78, 21-22 novembre 1314), Giovanni Miglio (doc. 80, 21 e 23 novembre 1314), Giacomino Carriola, l'oste Giovanni Capra, Nassio da Zerman, il

fama »)⁴⁹, mentre Pietro da Spineda risponde: «quando plures duodecim dicunt aliquid»; e alla domanda « quot homines faciunt famam »: « Duodecim vel plures »⁵⁰. Questo è, all'incirca, il tenore delle restanti deposizioni, con varianti che sembrano in rapporto a ciò che oggi si direbbe il 'grado di cultura' del teste⁵¹. Non altrimenti rispondono su questo capo i testimoni citati a favore del Comune; alla lunga serie delle domande « quid est publica vox et fama » e « quot homines faciunt famam », le loro risposte danno quasi invariabilmente lo stesso esito: «quod dicitur per homines »⁵², «quod dicitur publice per homines »⁵³, « quod plures dicunt »⁵⁴, «id quod per gentes publice dicitur»⁵⁵, «quod per gentes dicitur »⁵⁶, « id quod per plures publice dicitur »⁵⁷, «id quod dicitur per homines publice et palam »⁵⁸, «id quod per omnes homines et per maiorem partem dicitur»⁵⁹, «quod per plures dicitur de aliqua re»⁶⁰, «quod dicitur per maiorem partem gentium»⁶¹,

mugnaio Corbellano, il mugnaio Simone (docc. 81-84 e 88, 23 novembre 1314), Andrea Ferro dalle Navi, Marco di Domenico Teneoso, Bartolino Baldacchini da Parma (docc. 85-87, 23-24 novembre 1314), Belgiglio Baldacchini da Parma (doc. 89, 23 e 25 novembre 1314), frate Giovanni da Zeriol (doc. 91, 25 e 27 novembre 1314), Giovanni Bordonale (doc. 93, 21 e 26 novembre 1314) e il beccaio Pantalone (doc. 95, 27 e 30 novembre 1314). Si vedano infine i *capitula pro comuni* del 9 e del 13 maggio 1315 (docc. 119.2 e 122.2).

49. Doc. 170 (10 e 17 giugno 1315). 50. Doc. 171 (10 e 17 giugno 1315).

51. Si vedano le deposizioni di Bartolomeo Biscazza (doc. 172, 10 e 23 giugno 1315: « Interrogatus quid est publica vox et fama, respondit nescire. Interrogatus a quo processit dicta fama et quibus presentibus, respondit nescire »); di Vendramino da Breda (doc. 173, 10 e 23 giugno 1315: « respondit id quod per omnes publice dicitur »; « respondit omnes homines »); del merciaio Gabriele di Odorico (doc. 175, 14 e 25 giugno 1315: « respondit nescire »; « respondit decem vel plures »); del cerusico Rustigello (doc. 176, 10 e 25 giugno 1315: « respondit quod fama est quando plures homines dicunt aliquid »; « respondit duodecim et plures »); di Bodoschino Bodosco (doc. 177, 10 e 26 giugno 1315: « respondit quando per homines aliquid publice dicitur »; « respon-dit quod plures quatuor possunt facere famam »); del notaio Giovanni da Noale (doc. 178, 13 e 26 giugno 1315: « respondit quod dicitur per homines »; « respondit decem homines, viginti et plures »); di Gilberto del Cadore (doc. 179, 1° giugno e 3 luglio 1315: « respondit scire veritatem de eo quod dicitur per gentes »; « respondit nescire »); del beccaio Vendramino (doc. 180, 14 giugno e 3 luglio 1315: « respondit quod est id quod dicitur per gentes »; « respondit viginti et mille homines possunt facere famam »); di Pietro da Robegano (doc. 181, 10 giugno e 3 luglio 1315: « respondit quod dicitur per gentes »; « respondit quod viginti et plures »); di prete Candido, pievano di Santa Maria di Zuglianigo (doc. 182, 13 giugno e 4 luglio 1315: « respondit quod per gentes dicitur »; « respondit quamplures scilicet viginti, triginta, quadraginta et mille et duo millia »); del beccaio Giampaolo (doc. 183, 14 giugno e 4 luglio 1315: « respondit quod auditur a pluribus dici, videlicet a viginti, triginta et pluribus hominibus »; « respondit quod decem et plures faciunt famam »); di Marco Pupo (doc. 184, 13 giugno e 5 luglio 1315: « respondit quod fama est quando de aliquo dicitur bene vel male »; « respondit quod quatuor homines et plures »); del ciabattino Giacomo (doc. 185, 10 giugno e 5 luglio 1315: « respondit quando aliquid dicitur de aliquo »; « respondit quod quando quasi per omnes aliquid dicitur »); del casaro Almerico (doc. 186, 14 giugno e 14 luglio 1315: « respondit nescire »; « respondit nescire »); del calderaio Marco (doc. 187, 14 giugno e 14 luglio 1315: « respondit quod quando aliquid dicitur per plures homines »; « respondit quod decem, viginti et plures »); del notaio Lioneso di Nobile da Padova (doc. 188, 13 giugno e 15 luglio 1315: « respondit quod per gentes dicitur »; « respondit viginti homines et ultra »); dell'oste Radivo (doc. 189, 10 giugno e 16 luglio 1315: « respondit id quod per homines comuniter dicitur »; « respondit quod centum homines »).

52. Deposizioni del notaio Uguccio da Pagnano (doc. 196, 10 e 18 giugno 1315), di Bonaverio di Castello (doc. 202, 13 e 20 giugno 1315), di Serravalle da Camino (doc. 213, 13 giugno e 7 luglio 1315), di Viviano da Padernello (doc. 216, 9 giugno e 8 luglio 1315) e di Niccolò Carriola (doc. 227, 13 giugno e 13 luglio 1315). Anche per il notaio Giacomo di Giovanni Trevisan (doc. 210, 10 e 30 giugno 1315) e per il sarto Cortesino (doc. 224, 9 giugno e 12 luglio 1315) fama pubblica è « id quod dicitur per homines ».

53. Deposizione di Bernardo da Verona (doc. 197, 10 e 18 giugno 1315). Anche per Enrico da Feltre (doc. 225, 14 giugno e 12 luglio 1315) fama pubblica è « quod publice dicitur per homines ».

54. Deposizione del notaio Benvenuto da Castagnè (doc. 198, 13 e 19 giugno 1315).

55. Deposizione di Martino da Piombino (doc. 199, 10 e 19 giugno 1315).

56. Deposizioni del notaio e *campstor* Detemario (doc. 200, 10 e 19 giugno 1315) e dei notai Alberto Gaulello (doc. 209, 10 e 27 giugno 1315) e Montorio da Villanova (doc. 219, 9 giugno e 10 luglio 1315). Anche per il notaio Leonardo da Porto (doc. 205, 13 e 21 giugno 1315), per il suo collega Morando da Fraporta (doc. 206, 10 e 27 giugno 1315) e per Giacomo da Credazzo (doc. 212, 10 giugno e 1° luglio 1315) fama pubblica è « id quod dicitur per gentes ». In tal senso depone inoltre il giudice Giacomo Bonomo (doc. 207, 10 e 27 giugno 1315): « quod dicitur per gentes ». Infine per il sarto Manfredi- no (doc. 226, 10 giugno e 12 luglio 1315) la fama pubblica è « quod dicitur comuniter per gentes ».

57. Deposizione del notaio Matteo da Castagnè (doc. 201, 14 e 20 giugno 1315).

58. Deposizione del notaio Odorico a Vazzola (doc. 203, 10 e 20 giugno 1350).

59. Deposizione di Gabriele Roncinelli (doc. 204, 10 e 21 giugno 1315).

60. Deposizione di Bonaccorso da Riese (doc. 208, 9 e 27 giugno 1315).

61. Deposizione del notaio Bonifacino Cavobello (doc. 211, 10 e 30 giugno 1315).

« quod dicitur per plures homines »⁶², « quicquid ab hominibus divulgatur »⁶³, « quod quasi per omnes publice dicitur aliquid »⁶⁴, « id quod dicitur et per homines divulgatur »⁶⁵, « id quod dicitur per duos, tres vel quatuor homines »⁶⁶, « quod ab hominibus aliquid scitur publice »⁶⁷.

Rispondono diversamente dal consueto formulario solo Artico della Rosa e il fabbro Giovanni del borgo Papigo, poiché quest'ultimo (la cui deposizione è per altri versi molto importante per la prova dell'origine tirannica dell'abuso degli Avogari, instauratosi « propter potentiam eorum quam habebant sub umbra [. . .] domini Gerardi de Camino ») dichiara che fama pubblica è « dicere aliquid de aliqua persona », il primo invece afferma « quod *ius* est fama »⁶⁸. Vale la pena di ricordare qui che la dottrina giuridica del maturo Trecento sostiene che « fama est, quando tota civitas, vel vicinia, vel maior pars sic dicit, vel clamat »⁶⁹, distinguendo la fama dal *rumor* ed affidando al giudice la valutazione della sua consistenza o *vehementia*, cioè del suo valore di indizio di sostegno a più forti indizi, se non quello di prova piena (così è per Bartolo, che asciuttamente afferma: « non [. . .] probat fama per se in aliquo »)⁷⁰.

Non c'è dubbio, tuttavia, che la preparazione giuridica dei testi di parte del Comune (essi « sono quasi tutti giudici o notai », come nota Cagnin nell'*Introduzione storica* di questo volume) si riveli soprattutto nella loro capacità di rispondere con chiara proprietà di termini alle domande rivolte alla definizione della capitaneria e della tirannide, sola origine, nella tesi sostenuta dagli uomini del Comune, della pretesa *regalia* degli Avogari⁷¹. Ciò è chiaro soprattutto alla svolta del processo, quando le *positiones* del Comune impongono uno stringente confronto sul carattere propriamente tirannico della signoria caminese. A venire in discussione non è infatti l'antigiuridicità della signoria *ex parte exercitii*, a causa di un esercizio del potere contro le forme del diritto, ma la sua stessa antigiuridicità *ex defectu tituli*, in base ad un giudizio radicalmente negativo intorno alla capitaneria e ad alla sua costituzione, viziata per l'espulsione della parte avversa ai da Camino. Non a caso gli Avogari difendono strenuamente, nelle loro *exceptiones* e *responsiones* alle *positiones del Comune*, sia il giusto titolo di Gherardo da Camino sia la sua buona condotta « tamquam rector », negando che egli abbia governato « tamquam tyranus » e

62. Deposizione di Alberto Baroncino (doc. 215, 13 giugno e 8 luglio 1315).

63. Deposizione di Lando di Altemanno (doc. 217, 9 giugno e 9 luglio 1315).

64. Deposizione di Nordillo della Cappella (doc. 218, 14 giugno e 9 luglio 1315).

65. Deposizione del notaio Bartolomeo Letti (doc. 220, 14 giugno e 10 luglio 1315).

66. Deposizione di Domenico di Albertino del borgo Papigo (doc. 222, 14 giugno e 11 luglio 1315).

67. Deposizione del calzolaio Vendrame del borgo Papigo (doc. 223, 13 giugno e 12 luglio 1315).

68. Docc. 221 (11 luglio 1315) e 214 (9 giugno e 7 luglio 1315). Per l'importante deposizione del fabbro Giovanni del borgo Papigo si veda già Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 306.

69. Questa è la definizione che si legge nel *Dictionarium iuris* di Alberico da Rosciate: Alberici de Rosate Bergomensis *Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici*, Venetiis 1571, v. « Fama », f. n.n.

70. Bartolo da Sassoferrato, *Consilium* i, 113, n. 3 « Processum est contra Titium de adulterio » (in Bartoli a Saxoferrato *Consilia, Quaestiones, et Tractatus*, f. 29rA). Si veda anche il *consilium* i, 191 (« Domino Paci de burgo Sancti Sepulchri »), ivi, f. 45rA, dove, sia pure dubitativamente, si respingono le glosse accursiane « quae dicunt, quod fama facit semiplenam probationem » e si sostiene l'opinione « quod fama per se sola potest esse ita vehemens, quod faceret indicium sufficiens »; Bartolo afferma che se in qualche caso (« quandoque ») la fama « per se sola sufficit ad plenam probationem », quando essa è così *debilis* da non costituire indizio può solo giovare « ad [. . .] alias probationes ». Sarà proprio questa la soluzione del giurista perugino per il problema della prova della tirannide occulta *propter titulum*, di cui si dirà qui più oltre.

71. Marino Dotto da Venezia testimonia che così lo avrebbe apostrofato Guecellone Tempesta: « Estis vos ille Marinus beccarius de Veneciis qui vultis michi accipere meam regaliam? ». Al che il teste avrebbe ribattuto: « Ego non sum ille Marinus qui vellim ipsam accipere nec eam dare quia numquam ego vel alii beccarii de Veneciis vobis nec vestris antecessoribus solvimus predictam nec solvere debemus quia postquam solvimus comuni Tervisii id quod solvere debemus pro sua muda sumus liberi et possumus ire et transire et exire quo volumus; et per Deum vos habetis de hoc malum consilium et homines cum magis sunt vestri amici dicunt vos male facere; et homines et comune Veneciarum et Tervisii hoc vos facere non patientur » (doc. 191, 12 giugno 1315).

« tyranico modo » (che sono poi le due forme che la dottrina bartoliana avrebbe di lì a non molto tipizzato nella duplice tirannide palese *ex defectu tituli* ed *ex parte exercitii*, così come nelle due forme della tirannide occulta *propter titulum* e *propter defectum tituli*)⁷². Di straordinaria efficacia, per contro, risultano a questo proposito le deposizioni giurate degli uomini del Comune, a cominciare da quella di Pietro Arpo, il quale, affermando che il capitano fu istituito « ut haberet plus et minus statutorum et consuetudinum et iuris civitatis Tarvisii » e che i podestà e rettori amministravano la giustizia « ad libitum et voluntatem [. . .] domini Gerardi de Camino », così ne descrive la tirannide⁷³:

Super sexto capitulo [. . .] dixit quod eam [*scil.* civitatem] rexit ad suam voluntatem non observando statuta neque iura sepe, sepius et sepissime; et secundum quod ipse testis legit in scriptis, omnes qui non sunt domini naturales civitatum appellantur typrani. Interrogatus quid scit et quid dicatur typranus, respondit quod ille dominus qui non observat iura, set contra ius facit ad suam voluntatem sepe et sepissime. Interrogatus quando dicatur quis regere tamquam typranus, respondit ut supra testificatus est. Interrogatus quomodo et qualiter et que et qualia fecit et quociens tamquam typranus, respondit quod quando aliquis occidebat aliquem et erat bannitus pro homicidio, ipse absolvebat eum pro suo arbitrio voluntatis; et quando aliquis erat condepnatus ad mortem vel in avere ipsum absolvebat pro suo arbitrio. Et eciam condepnari faciebat pro suo arbitrio non condepnandos de iure et ultra statuta et condepnac(iones) exigi faciebat et cancellari condepn(atos) prout volebat ad voluntatem suam; et pluries et quam pluries et iterum pluries et quampluries hoc faciebat et fecit et fieri fecit.

Questa testimonianza ha per noi un valore straordinario, e supera certo le argomentate deposizioni degli altri testi proprio per quel suo riferirsi esplicito alla dottrina consultata dal teste, a quegli *scripta* che definiscono tiranni « omnes qui non sunt domini naturales civitatum ». Quali fossero le letture di Pietro Arpo, non è dato esattamente di sapere; ma la sua nozione della tirannide coincide nella sostanza con quella che un uomo di buona cultura giuridica poteva al suo tempo ritrovare nella letteratura civilistica e canonistica, per esempio nella Glossa accursiana alla l. *decernimus*, C. *de sacrosanctis ecclesiis* (C. 1, 2 [5], 16), dove si afferma la radicale nullità e inefficacia degli atti tirannici⁷⁴, nei numerosi luoghi del *Decretum Gratiani* e della sua Glossa, in cui si parla della *potestas tyrannica* o dell'*exercere tyrannidem*, con espressa assimilazione della tirannide alla *dignitas male acquisita*⁷⁵.

Con le glosse di Accursio e di Giovanni Teutonico si potrebbero ricordare anche Odofredo e Guido da Suzzara, tra i civilisti, e Guido da Baisio tra i canonisti; ma l'atmosfera che si coglie nel Processo Avogari è quella stessa che si avverte nelle opere già ampiamente diffuse di Tommaso d'Aquino⁷⁶ o di Egidio Romano. Soprattutto un luogo del *De regimine principum* tomista, nella parte oggi attribuita a Tolomeo da Lucca, ci aiuta a comprendere, se non erro, che Pietro Arpo intendeva forse riferirsi non solo al diffuso concetto di 'signore naturale', ma anche al carattere massimamente innaturale della 'perversione tirannica' e alla distinzione tra il carattere servile del potere tirannico e quello 'naturale' del *dominium politicum*⁷⁷:

72. Si vedano per tutto ciò i docc. 230-240 (18-27 agosto 1315).

73. Doc. 274 (30 agosto e 1° settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, pp. 308-309.

74. Glo. « funditus »: « idest ipso iure » (*Codicis D. Iustiniani ex repetita praelectione libri novem priores*, Lugduni 1575, col. 38).

75. Cfr. le vv. *tyrannicus*, *tyrannis*, *tyrannus* in *Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani*. Bearbeitet von T. Reuter und G. Silagi, 5, München 1990, pp. 4679-4680 (M.G.H., Hilfsmittel, 10, 5). Si vedano in particolare i canoni 1, D. x; 32, D. 50; 26, D. xciii; 3, D. xciv; 7, C. x, q. iii; 1, C. xv, q. vii; 57, C. xvi, q. i; 9, C. xvi, q. vii; 42, C. xxiii, q. v; e soprattutto i celebri canoni *principatus* (c. 25, C. i, q. i) e *neque enim* (c. 9, C. xiv, q. v), che sono alla base della distinzione fra tirannide *ex defectu tituli* e tirannide *ex parte exercitii*.

76. Per queste autorità e per l'appiglio che esse offrono alla successiva dottrina della tirannide cfr. D. Quagliani, «Tiranno» e « tirannide » nel commento a C. 1, 2, 16 di Albero da Rosciate (c. 1290-1360), in Id., «*Civilis sapientia*», pp. 15-34.

77. Tolomeo da Lucca, *De regimine principum*, iii, 7 (D. Thomae Aquinatis *De regimine principum ad regem Cypri*,

Quod etiam ostendit tyrannicum regimen, quia non ordinatur nisi ad onus et molestiam subditorum. Tyranni enim proprietas est, propriam et solam sui utilitatem et commodum quaerere, ut dictum est supra, et Philosophus tradit in 8. *Ethic.* [Arist., *Eth. ad Nicom.*, viii, 11, 1161 a-b] Ubi ponit quod sic se habet tyrannus ad subditos, sicut dominus ad servos, et sicut artifex ad organum et instrumentum. Hoc autem poenale est subditis, et contra naturam dominantium tale dominium videtur a Deo concessum.

Anche il notaio Matteo da Castagnè, interrogato « quid dicitur typranus et quando quis dicitur regere tamquam typranus », risponde « quod typrani dicuntur illi qui faciunt id quod volunt et quando aliquis non potest eis resistere tunc sunt typrani », precisando che gli atti tirannici di Gherardo consistevano nel fatto che egli « accipiebat iuste et iniuste uni et dabat alteri »⁷⁸. Non meno pregnante di significati politici è la deposizione del sarto Manfredino, per il quale « regere sicut capitaneus est facere de civitate et locis in quibus sunt capitanei generales et de hominibus ipsorum locorum suas voluntates *et est mallum officium* pro statu terrarum in quibus sunt *et malla dignitas*». Anche Manfredino giura che Gherardo resse la città « tamquam tyranus et tyranico modo », assicurando di deporre « sicut homo qui videbat et audiebat ipsum regere tamquam tyranus et tyranico modo »; e richiesto di rispondere che cosa sia tiranno, egli afferma che si chiamano tiranni « qui non sunt domini naturales et illi qui accipiuntur bona suorum subditorum iuste et iniuste *et qui faciunt et fieri faciunt ius ad eorum voluntatem*». Ad una domanda ancor più precisa, « quando quis dicitur regere tamquam tyranus », egli risponde: «*Quando faciunt ea que non debent facere de iure*»⁷⁹. E il notaio Montorio da Villanova, pur affermando di non saper dire se i comportamenti sui quali egli rende testimonianza si qualificano come tirannici, afferma che la capitaneria « non est bonum officium neque dignitas » e che Gherardo da Camino resse la città « ad sue beneplacitum voluntatis, absolvendo et absolvi faciendo omnes et singulos quos volebat ac eiam similiter condepnando ad suum arbitrium »⁸⁰. E se Tolberto da Camino dichiara che Gherardo resse la città « sicut homo qui poterat facere id quod volebat et alte et basse »⁸¹, ed il conte Rambaldo, già podestà di Treviso sotto Rizzardo da Camino, pur dichiarando di non saper nulla della sua qualità di tiranno, afferma di essersi condotto nel suo ufficio « plus et minus ad voluntatem ipsius domini Riçardi »⁸², il giudice Rolandino Francia offre un'ancor più accurata e tecnicamente precisa testimonianza della tirannide di Gherardo e Rizzardo da Camino⁸³:

Interrogatus quid scit et quid dicatur esse capitaneus, respondit quod esse capitaneus et dici aliquem esse capitaneum diversimode hodie dicitur et sumitur secundum beneplacitum imponencium *et palliare volencium nomen tyranie*; set vere loquendo talis fuit dominus Gerardus predictus; capitaneus vero secundum veram essenciam et est et dicitur qui habet regere et ducere aliquos tamquam caput eorum in exercitu vel aliqua expeditione vel castrorum custodia [. . .]. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dixit utrum auditu et credencia an visu et sciencia, respondit et visu et sciencia quia vidit eum exercere officium capit(anei) ad sue libitum voluntatis; et scit quod gratias faciebat contra iusticiam sicut ei placebat dicens quod faciebat ex vigore sui arbitrii [. . .].

ed. J. Mathis, Taurini 1924, p. 58).

78. Doc. 275 (30 agosto e 1° settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, pp. 309-310. Non può non essere ricordata qui, per una coincidenza non casuale, la dottrina insegnata da Baldo cinquant'anni più tardi, nel suo commento a C. 1, 2, 16: « Nota quod largo modo loquendo omnis civitas est sub tyrannide quando subditi non possunt libera voce defendere bonum publicum ». Se ne veda il testo in D. Quagliani, *Un « tractatus de tyranno »: il commento di Baldo degli Ubaldi (1327-1400) alla lex decernimus, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, « Il pensiero politico », xiii (1980), pp. 64-83: 80.

79. Doc. 276 (30 agosto e 1° settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, pp. 310-311.

80. Doc. 277 (30 agosto e 2 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, 311.

81. Doc. 278 (30 agosto e 4 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 312.

82. Doc. 279 (3-4 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 312.

83. Doc. 280 (30 agosto e 8 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, pp. 312-313.

Super tercio capitulo [. . .], suo sacramento dixit quod iam sunt triginta anni et plures elapsi quod dominus Gerardus de Camino vigore predictae capitaneie rexit dictam civitatem Tarvisii et utinam bene rexisset eam sicut capitaneus, immo eam rexit tyranico more iuxta sue libitum voluntatis. Interrogatus quomodo et qualiter scit ea que dixit, respondit sicut homo qui vidit eum regentem et ponentem potestates in ipsa civitate, faciendo elligere eos qui sibi placebant et omnia in ipsa civitate faciendo preter voluntatem et scienciam hominum consilii Trecentorum civitatis Tarvisii, licet aliquando faceret sonari campanam consilii Trecentorum et vocatis rusticis, forensibus et aliis qui non erant de ipso consilio ordinari faciebat tamquam per consilium sicut ei placebat. Et hec dixit sicut homo qui pluries vidit et hoc sciunt quasi omnes de civitate Tarvisii. Interrogatus quid sit dictum officium et dignitas, respondit bonum secundum nominationem veram ipsius officii quia bene regere, *et mallum secundum paliationem tyranice pravitatis* quia destruere et discipare subiectos et eorum bona.

Nella deposizione del giudice Rolandino Francia il linguaggio si fa chiaramente tecnico, così come nelle testimonianze dei notai Alberto Gaulello, Giacomo Arpo e Benvenuto da Castagnè. Alberto Gaulello, pur salvando Rizzardo da Camino dall'accusa di tirannide « tempore quo fuit vicarius civitatis Tarvisii et districtus pro domino imperatore », insiste anch'egli sul carattere arbitrario della capitaneia di Gherardo, aggiungendo di aver veduto più di una volta i podestà trevigiani giurare sugli statuti che concedevano al capitano « totum regimen civitatis [. . .] ad voluntatem et arbitrium ipsius », e definendo tiranno « qui non est dominus naturalis vel qui non habet iurisdictionem ab Ecclesia vel Imperio »⁸⁴. Anche Giacomo Arpo dichiara che capitano è colui « qui habet liberum et merum arbitrium agendi et faciendi et puniendi et non puniendi mallefactores et condepnaciones et banna facere cancellari », definendo il tiranno « qui non est dominus naturalis »⁸⁵. Infine Benvenuto da Castagnè dichiara che il capitano è « dominus super omnes et cui omnes subiecti sui obediunt et suam voluntatem faciunt et contra eius voluntatem nichil habent facere », testimoniando che Gherardo da Camino esercitava il suo potere arbitrario « quandoque per se quandoque per suos nuncios speciales », e che tiranno « dicitur ille qui facit fieri subiectos suos iniuste et contra ius quod facere non tenentur »⁸⁶.

Si sarebbe tentati di intendere le deposizioni del giudice Rolandino Francia e dei notai Alberto Gaulello, Giacomo Arpo e Benvenuto da Castagnè come una prefigurazione degli schemi teorici più tardi maturati nell'elaborazione di un Bartolo, poiché la situazione che i testi descrivono è quella stessa che il giurista perugino, quarant'anni dopo il processo agli Avogari, qualifica come tirannide palliata o « velata » *propter titulum e propter defectum tituli*, esercitata cioè « sulla base apparente delle regole costituzionali, ma con la sostanziale alterazione di queste » o « sotto la maschera del rispetto delle forme costituzionali », quando cioè taluno, « sulla base di una carica alla quale nessun potere è congiunto, viene in tanta potenza, da costringere il governo a fare quello ch'egli vuole »⁸⁷. Scrive Bartolo⁸⁸:

84. Doc. 281 (30 agosto e 9 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 313.

85. Doc. 282 (30 agosto e 11 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 314.

86. Doc. 283 (30 agosto e 11 settembre 1315). Cfr. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, p. 314.

87. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965 (rist. della 2^a ed.), p. 263. A questo proposito, e con espresso riferimento all'introduzione di organismi di governo nuovi, informali e « per così dire 'di corte' » da parte di Gherardo da Camino, accanto agli organi del reggimento comunale, si vedano ancora le acute osservazioni di Gian Maria Varanini in Bianchi e Varanini, *Statuti comunali e Signoria: Verona e gli Scaligeri*, pp. 26-27.

88. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, q. xii, in Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 209-210.

Secundum velamen est, quod quidam tyranni faciunt sibi fieri aliquem titulum, cui nulla quasi iurisdictio inest: ut quia faciunt se creari vexilliferos seu confalonerios, vel faciunt sibi committi custodiam civitatis, vel faciunt se fieri capitaneos stipendiariorum vel gentis armigere; et ex hoc dicunt se non esse tyrannos, cum ad tyrannum debeat spectare omnis iurisdictio, sicut ad regem. Non enim potest dici principari, qui nullam vel modicam iurisditionem habet. Certe ex isto titulo tyrannus non est. Sed ex hoc quandoque in tantam venit potentiam, quod officia civitatis ordinat prout vult, et officiales ei obediunt ut domino: tunc dico, quod si opera tyrannica facit vel fieri facit, vere tyrannus est. Nam principatur in civitate, cum regimina ei obediunt; et non iure principatur, quia opera tyrannica facit. Et sic tyrannus est.

Dura probatio è dunque quella della tirannide « velata et tacita », come certo dovettero avvertire i giudici trevigiani davanti all'ostinata conferma, da parte degli Avogari, dell'affermazione (peraltro quasi costantemente smentita, e non solo sulla base della pubblica fama, dai testi da loro stessi prodotti) della legalità della signoria dei Caminesi⁸⁹; e *dura probatio* sarebbe apparsa più tardi anche a Bartolo, propenso ad affiancare in questo caso la pubblica fama allo strumento logico della presunzione legale: « Ita in proposito, si quis probaverit civitatem esse in divisione (est enim forte una pars expulsa) et quod in ea fiunt maleficia et enormia nec puniuntur, et quod cives multum gravantur, et similia que pertinent ad actus tyrannicos [. . .]; item quod ille talis, qui habet illum titulum est potentior homo qui sit in civitate, et quod est publica fama quod facit predicta fieri: satis puto probatam tyrannidem. Predicti enim actus ab alio quam a predicto potentiore procedere non possunt: satis enim cum fama predicta ad fidem iudicem adducunt »⁹⁰.

È insomma la tirannide il vero oggetto dell'indagine processuale, e più ancora la capitaneria come tirannide velata. Il *Processo Avogari* ci mostra dunque che una dottrina della tirannide, del partito politico, della costituzione politica della *civitas*, non avrebbe potuto sorgere fuori dal terreno giuridico, e che sul terreno giuridico essa poté sorgere in quanto la prassi ne aveva offerto l'occasione enucleando le *quaestiones de facto emergentes* e sollecitando al giurista di scuola una soluzione in termini di diritto ai quesiti che si originavano dai conflitti politici, e che riguardavano in modo assai concreto la validità dei processi celebrati sotto il tiranno e l'efficacia degli atti dell'amministrazione cittadina posti in essere in tempo di tirannide. Certo, essendo « la tipologia del fenomeno tirannico [. . .] molto variegata, per tradurre una prassi confusa e multiforme in un'immagine giuridica occorre analisi e classificazioni »⁹¹.

89. Nella *Producio capitulorum contra comune* del 2 settembre 1315 (doc. 285) si legge che « domini Gerardus et Ricardus de Camino temporibus quibus rexerunt civitatem Tarvisii fecerunt per potestates, iudices et officiales comunis Tarvisii reddi iura et iusticiam secundum leges et iura omnibus agere et petere volentibus », e che « de predictis [. . .] est publicum et notorium et publica vox et fama ». Si veda però in contrario la deposizione giurata del giudice Guido dei Montecchi (doc. 288, 3 settembre 1315): « Dixit quod dicti domini Gerardus et Ricardus de Camino temporibus quibus rexerunt civitatem Tarvisii fecerunt per potestates et iudices et officiales comunis Tarvisii reddi iura quandoque secundum iura, iusticiam et leges et quandoque contra iusticiam, iura, leges et statuta civitatis predictae secundum quod eisdem placebat quia potestates et iudices elligebantur ad eorum voluntatem per electores et iurabant reddere iura ad voluntatem ipsorum ». Molto simili a questa sono le deposizioni di Ugucione da Pagnano, Reneguardo da Margnano, Francesco da Asolo, del frate Nicolò Scribani, dei giudici Giacomo Bonomo e Simone Bellagrande, di Filippo Grassi, Viviano da Padernello, Pietro Arpo, Bartolino Baldacchini da Parma, del notaio Tagliamento da Scorzè, di Dolcecario Nicoletto, del giudice Migliore Arpo, rese tra il 2 e il 10 settembre 1315 (docc. 289-301). Di grande importanza sono le affermazioni del giudice Giacomo Bonomo (doc. 293, 2 e 6 settembre 1315: « omnes regentes dictam civitatem et districtum omnia iura reddebant ad voluntatem et arbitrium ipsorum et sic iurabant potestates et assessores et plus et minus ad voluntatem eorum dominorum quia omnia iura et statuta intelligebantur ad eorum arbitrium et beneplacitum ») e di Dolcecario Nicoletto (doc. 300, 3 e 1 settembre 1315: « domini Gerardus et Ricardus tempore quo rexerunt civitatem Tervisii eam rexerunt prout eis placebat et nullus erat ausus loqui nec dicere vel facere nisi prout eis placebat ». Soltanto Artico della Rosa sembra aderire alla versione degli Avogari (doc. 302, 3 e 11 settembre 1315).

90. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de tyranno*, q. xii, in Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 210-211.

91. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, ii, p. 285. Qualche spunto ulteriore è nel mio contributo *Situazione e dottrine. Le elaborazioni dei giuristi*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci*, Perugia 1989, pp. 39-53.

Da questo punto di vista si rivela esatta l'intuizione del vecchio Emerton, che individuava nell'origine pratica il carattere più rimarchevole della letteratura giuridico-politica del Trecento⁹². Il trattato di Bartolo è scritto per essere usato, e non solo come strumento di azione politica, ma come strumento di azione giudiziale. Processare il tiranno e provare la tirannide non sono insomma una pura ipotesi di scuola, né per il Trecento giuridico né, sia detto per inciso, per gli uomini che nella crisi di fine Quattrocento si ostinano a richiedere giustizia inesorabile anche solo per il *pensiero* che dia « principio al tiranno »⁹³. L'umanesimo stesso apporterà al paradigma giuristico il rivestimento letterario e la rievocazione di dottrine politiche più compiutamente accolte e meditate; ma l'insegnamento del diritto comune pubblico si troverà sempre soggiacente ad esse, anche nella crisi tardo-cinquecentesca⁹⁴.

Sembra questo, ancor oggi, e a prescindere dalla conclusione compromissoria del procedimento trevigiano, il significato più rilevante del *Processo Avogari* come fonte storica, come documento principe di quel « continuo giustapporsi di poteri di fatto a poteri di diritto, nella "incerta, strana, contraddittoria vita costituzionale" della quale reca l'impronta tutto il nostro Trecento »⁹⁵, e nel quale deve ancora ricercarsi l'origine della riflessione politico-giuridica intorno al fenomeno della tirannide.

92. E. Emerton, *Humanism and Tyranny. Studies in the Italian Trecento*, Cambridge (Mass.) 1925, p. 120. Cfr. su questo punto Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 13-14 e nota 18, con il rinvio a H. Baron, *The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny*, Princeton 1967², p. 161 e p. 499 note 32a e 33. Su questi aspetti si vedano le riflessioni recenti di F. D'Agostino, *Tirannide*, in *Enciclopedia del Diritto*, xlv, Milano 1992, pp. 543-555.

93. Così è per il Savonarola del *Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze*, ii, 1, in G. Savonarola, *Prediche sopra Aggeo, con il Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze*, a c. di L. Firpo, Firenze 1965, pp. 454-455 (cfr. ora il mio contributo su *Tirannide e democrazia. Il 'momento savonaroliano' nel pensiero giuridico e politico del Quattrocento*, in stampa negli Atti del III Seminario di studi savonaroliani, Pistoia, 23-24 maggio 1997). Si veda inoltre il recentissimo saggio di O. Cavallar, *Il tiranno, idubia del giudice, e i consilia dei giuristi*, « Archivio Storico Italiano », clx (1997), pp. 265-345, a smentita dell'Ercole e a conferma della perdurante influenza della dottrina bartoliana della tirannide nella prassi giudiziale di fine Quattrocento.

94. Per l'indebolimento del paradigma giuristico della tirannide nel pensiero politico di fine Cinquecento, in particolare nella *République* di Bodin (1576), si veda M. Isnardi Parente, *Jean Bodin su tirannide e signoria nella « République »*, in *La « République » di Jean Bodin*. Atti del Convegno di Perugia, 14-15 novembre 1980, Firenze 1981, pp. 61-77. Cfr. anche D. Quagliani, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992.

95. Quagliani, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, pp. 7-8; la citazione è tratta da G. Volpe, *Il Medio Evo*, Firenze 1973, p. 346.